



IDEAFINANZA

**IL PARTNER IDEALE
PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS**

**CREDITO
DI IMPOSTA**

**> PER INVESTIMENTI
IN BENI STRUMENTALI**

LEGGE DI BILANCIO 2021 (LEGGE 178 DEL 30/12/2020 COMMA 1051-1063 E 1065)

> OBIETTIVO

La misura mira a supportare e incentivare le imprese che investono prevalentemente in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

> BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.


> INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 2022 sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A e all'Allegato B alla legge n. 232/2016 e diversi dagli Allegati A e B

Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una PERIZIA TECNICA SEMPLICE rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o UN ATTESTATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiori a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

> MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

La misura dell'agevolazione è diversa a seconda della **tipologia dei beni** oggetto dell'investimento:



Investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"

(allegato A alla legge n. 232/2016):

• Alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

*50 % del costo
per la quota di
investimenti fino
a 2,5 milioni di euro*

*30 % del costo
per la quota di investimenti
superiori a 2,5 milioni e fino
a 10 milioni di euro*

*10% del costo
per la quota di investimenti
superiori a 10 milioni e fino
a 20 milioni di euro*

• Alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del :

*40% del costo
Per la quota di investimenti
fino a 2,5 milioni di euro*

*20% del costo
per la quota di investimenti
superiori a 2,5 milioni e fino
a 10 milioni di euro*

*10% del costo
per la quota di investimenti
superiori a 10 milioni e fino
a 20 milioni di euro*




Investimenti in **beni immateriali** connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0"

(allegato B alla legge n. 232/2016):

• Alle imprese che effettuano a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d'imposta è riconosciuto:

*Nella misura del 20%
del costo nel limite massimo
di costi ammissibili pari
a 1 milione di euro.*

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui all'Allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza



Investimenti in **beni strumentali nuovi** diversi dai beni strumentali nuovi di cui all'Allegato A e all'Allegato B:

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile

Ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo alle imprese che effettuano investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022

Ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,.

Il credito d'imposta in beni strumentali nuovi diversi dai beni strumentali nuovi di cui all'Allegato A e all'Allegato B si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

› MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, in 3 quote annuali di pari importo (Comma 1059 della Legge di bilancio 2021 n.178 del 30 dicembre 2020) a decorrere:

- dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni strumentali nuovi diversi dai beni strumentali nuovi di cui all'Allegato A e all'Allegato B;
- a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'Allegato A e all'Allegato B.

Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058 di cui all'art.1 della legge di Bilancio 2021 le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.